

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assicurazioni obbligatorie è fatto tuttavia divieto di aumentare le tariffe oltre il tasso di inflazione e di prevederne la riduzione automatica in caso di diminuzione della frequenza dei sinistri.

2. 76. Boghetta.

Sopprimere il comma 5.

2. 77. Boghetta.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Ferma restando la libertà delle imprese di determinare autonomamente la formula tariffaria che intendono adottare, le imprese che nei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di cui al comma 1 adottano una formula tariffaria nella quale l'entità del premio è stabilita anche in funzione dell'occorrenza e del numero di sinistri prodotti dall'assicurato in un determinato periodo di tempo si attengono alle seguenti disposizioni:

a) le regole evolutive del premio sono determinate in base a criteri di natura oggettiva, egualmente applicati nei confronti di tutti i soggetti assicurati con la medesima impresa; detti criteri possono tenere conto del tipo e della marca del veicolo, delle statistiche riguardanti la sinistrosità del medesimo, nonché della presenza a bordo di eventuali dispositivi di sicurezza;

b) ogni variazione delle regole evolutive e dell'algoritmo per il computo del premio può essere applicata solamente se sia stata comunicata per iscritto all'assicurato con un preavviso di almeno sei mesi; le nuove regole assicurano in ogni caso il riconoscimento dei vantaggi conseguiti dall'assicurato in base alle regole preesistenti; in caso di variazione delle regole evolutive ovvero dell'algoritmo, anche se comunicata nei termini di cui alla

presente lettera b), l'assicurato ha comunque il diritto di risolvere il contratto;

c) ciascuna impresa assicura l'uniforme applicazione delle regole evolutive e dell'algoritmo per la determinazione del premio anche nei confronti dei contraenti precedentemente assicurati con altre imprese; a tal fine le imprese di provenienza sono tenute, a richiesta dell'assicurato, a rilasciare un'attestazione in ordine alla sussistenza o ricorrenza degli elementi in base ai quali sono applicate le regole evolutive e l'algoritmo di determinazione del premio, e l'impresa presso la quale il contraente stipula il nuovo contratto dà pieno riconoscimento al contenuto dell'attestazione;

d) un medesimo assicurato, qualora stipuli con la medesima impresa, anche a date diverse, più contratti di assicurazione, ha il diritto ad ottenere per ciascuno di essi l'applicazione delle regole evolutive e dell'algoritmo di calcolo corrispondenti alla prima situazione personale ed oggettiva, senza aggravii di premio o di condizioni per i contratti successivi al primo;

e) l'impresa ha il diritto di esigere dall'assicurato una dichiarazione che tutti i veicoli sono utilizzati prevalentemente dal contraente per suo uso personale o professionale e che saranno utilizzati da terzi, inclusi i familiari del contraente, solamente in maniera occasionale;

f) qualora l'assicurato rifiuti di rendere la dichiarazione di cui alla precedente lettera e), ovvero dichiarare che un veicolo verrà usato con regolarità o addirittura in prevalenza da un terzo, l'impresa avrà il diritto di tenere conto di tale circostanza nella determinazione del premio; il contratto di assicurazione potrà inoltre prevedere che, in caso di dichiarazione mendace o reticente, l'assicurato debba corrispondere, oltre all'integrazione del premio, una penale di entità non superiore a tre volte l'importo del premio stesso;

g) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad f) non possono essere derogate se non in senso più favorevole

all'assicurato; qualsiasi clausola contrattuale avente l'oggetto o l'effetto di derogare, ostacolare o limitare l'applicazione delle precedenti disposizioni si considera come non apposta; gli atti, anche unilaterali o di rinuncia transattiva, aventi medesimo oggetto od effetto sono nulli.

5-bis. Le imprese abilitate all'esercizio dell'assicurazione contro i danni che esercitano attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale mantengono una gestione distinta per il ramo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e natanti, attenendosi ai principi e criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

5-ter. I singoli consumatori, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali sono abilitati a denunciare all'ISVAP gli episodi di violazione od elusione delle disposizioni stabilite ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. L'ISVAP, se non ritiene la denuncia manifestamente infondata, avvia un'istruttoria entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia. Se, in esito all'istruttoria, ritiene che la denuncia sia fondata ovvero accerta il verificarsi di condotte in violazione o in elusione delle disposizioni stabilite ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ordina ai soggetti interessati di cessare dalla condotta e irroga a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla consistenza, alla gravità ed alla durata dell'infrazione, di importo non inferiore ai tremila EURO e non superiore al cinque per cento del totale della raccolta premi realizzato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 dai soggetti interessati nell'anno precedente a quello di emanazione del provvedimento. Contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'ISVAP ordina la pubblicazione, anche per estratto, del provvedimento al fine di assicurarne una adeguata conoscenza alla generalità dei

consumatori. Le spese di pubblicazione sono a carico dei soggetti che hanno commesso l'infrazione. L'ISVAP provvede con provvedimento motivato, soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. 85. Guarino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Cessati con la seguente: Terminati.

2. 56. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Cessati con la seguente: Conclusi.

2. 57. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: incrementi con la seguente: aumenti.

2. 58. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: tranne.

2. 59. Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con le seguenti: eccetto che.

2. 60. Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può risolvere con le seguenti: è libero di risolvere.

2. 61 Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero a mezzo telefax.

- 2. 62.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le imprese di assicurazione sono tenute ad avvertire l'assicurato che gli incrementi tariffari superano il tasso programmato di inflazione.

- 2. 63.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- * **2. 64.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- * **2. 65.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre. Le comunicazioni devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1º e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1º e il 10 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

7. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese alle disposizioni conte-

nute nel presente articolo. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata.

8. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.

- 2. 95.** Cambursano, Testa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 66
DEL GOVERNO.

All'emendamento 2. 66 del Governo, comma 7, dopo le parole: singola violazione aggiungere le seguenti: relativa ad ogni singolo assicurato.

- 0. 2. 66. 1.** Giordano, Bonato.

All'emendamento 2. 66 del Governo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Al fine di limitare i danni fisici nel caso di incidenti stradali mediante il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momen-

tanee precarie condizioni fisiche e/o psichiche ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida.

9. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi RC non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministri competenti, provvede all'attuazione delle presenti norme con propri decreti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

0. 2. 66. 2. Testa.

All'emendamento 2. 66 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È costituita presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una banca dati dei sinistri in cui vengono raccolti vari dati utili a far emergere eventuali denunce false, sinistri pagati più volte e soggetti respon-

sabili di un numero elevato di incidenti, al fine di evitare qualsiasi tipo di manipolazione dovuta ad attività illegali.

0. 2. 66. 3. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

7. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4, sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

2. 66. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, recepita dall'articolo 1 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (legge comunitaria 1999), al fine di regolamentare il mercato dei componenti dei veicoli a motore e dei natanti, è libera la facoltà di produrre e commercializzare parti di ricambio staccate da parte di produttori indipendenti.

2. 96. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prima del comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il contratto di assicurazione può essere disdetto dall'assicurato non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del premio o della rata del premio».

2. 97. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dopo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Il foro competente sulle controversie tra assicurato e impresa di assicurazione è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto. ».

2. 78. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Itali, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP renderà pienamente operativa la banca dati a partire dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia sarà tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dall'ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati saranno definiti dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati saranno ripartiti tra le compagnie assicurative con gli stessi criteri di vigilanza dell'ISVAP.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;

b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati.

Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.

2. 79. (Testo così modificato nel corso della seduta). Possa, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole « agli articoli 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6 » ed è aggiunto il seguente periodo: « Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 ».

2. 01. Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Misure per la sicurezza stradale e il contenimento dei rimborsi assicurativi). — 1. Al fine di limitare i danni fisici nel caso di incidenti stradali mediante il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momentanee precarie condizioni fisiche o psichiche ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di « ricordo di allacciamento », composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni

atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida.

2. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi RC non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, provvede all'attuazione delle presenti norme con propri decreti, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 02. Testa.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo, Lo Presti, Fragalà.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Peretti, Baccini, Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **3. 4.** Giordano, Bonato.

Sopprimerlo.

* **3. 5.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

* **3. 6.** Manzione.

Sopprimerlo.

* **3. 7.** Possa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Il grado invalidante della persona deve essere misurato con la tabella delle percentuali di invalidità del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992) sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità: salva, in ogni caso questa tabella delle invalidità, nessuna menomazione, anche se apparentemente guarita, può essere valutata al di sotto del grado di invalidità minimo previsto dalla tabella allegata sub A al presente articolo e basata sulla sola diagnosi iniziale. La definizione dell'invalidità e le modalità tecniche per la sua misurazione devono seguire le regole e la motivazione prescritte nel « quesito medico-legale », allegato sub B al presente articolo.

2. L'invalidità riduce, anzitutto, la capacità lavorativa del leso, cioè la sua efficienza, l'idoneità ad essere utile e produttivo per sé e per gli altri: questo danno deve essere risarcito a tutti gli invalidi. Se il leso ha un reddito reale il suo danno all'efficienza lavorativa, nel grado invalidante accertato nel modo indicato dal n. 1 del presente articolo, va risarcito con il sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate, avendo a parametro il reddito annuo del leso, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39: sui redditi, come ivi indicati, non vanno operate detrazioni di alcun genere, né scarti. Il reddito reale massimo, consentito ai fini del risarcimento del danno alla capacità lavorativa, non può superare il reddito annuo netto del parlamentare. Se il leso non ha reddito

reale, (bambino, studente, casalinga, anziano, disoccupato ecc.), il suo danno alla capacità lavorativa va risarcito con la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo che non può essere inferiore al reddito del minimo-valore-uomo, come disposto dal 3o comma dell'articolo 4 della legge 39/1977, e che non può essere superiore al triplo di questo minimo. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate sono calcolate sulle tavole di mortalità più recenti dell'ISTAT e sul tasso d'interesse del 4,50 per cento.

3. L'invalidità riduce anche il godimento della vita negli altri ambiti e negli altri modi diversi dall'efficienza lavorativa, in cui si esplica la personalità umana, provocando il danno estetico, il danno sessuale, il danno sportivo, il danno alla vita di relazione ecc. Il danno al godimento della vita va risarcito ai lesi con una liquidazione che va dall'importo minimo previsto per ogni grado invalidante dalle tabelle ISVAP allegate al disegno di legge n. 4093 al Senato (nuova disciplina in tema di danno alla persona), fino al massimo, che è pari al triplo del minimo.

4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione dei danni alla persona subiranno i seguenti correttivi: — al danno alla capacità lavorativa inferiore al 9 per cento va sempre applicato il parametro del minimo-valore-uomo, che si dimezza sotto il grado invalidante del 5 per cento: — al danno al godimento della vita inferiore al 9 per cento di invalidità va sempre applicato l'importo minimo previsto per ciascun grado invalidante dalle tabelle Isvap allegate al disegno di legge n. 4093 al Senato («Nuova disciplina in tema di danno alla persona»), che si dimezza per i gradi di invalidità inferiori al 5 per cento.

5. Il danno morale è sempre dovuto a tutte le vittime da fatto illecito, anche nei casi di responsabilità presunta: viene abrogato l'articolo 2059 c.c. Il danno morale minimo dovuto ai lesi, sotto il quale non è consentito liquidarlo, è il seguente:

per il trauma sofferto nell'incidente, lire un milione;

per ogni giorno di malattia, lire settantamila, che si raddoppiano per ogni giorno di ricovero ospedaliero o di sopportazione di apparecchi immobilizzanti (gessi, ferri, collari, fasce);

per ogni operazione chirurgica, lire due milioni;

per ogni giorno di coma, fino al massimo di settanta giorni, lire un milione;

per ogni grado di invalidità: lire cinquecentomila per le invalidità al di sotto del 5 per cento; lire un milione per le invalidità dal 5 per cento al 9 per cento; lire un milione cinquecentomila dal 10 per cento al 25 per cento; lire due milioni dal 26 per cento al 45 per cento; lire tre milioni dal 46 per cento al 70 per cento; lire quattro milioni oltre il 71 per cento;

per la zoppia è di lire cinque milioni.

Il danno morale massimo è pari a tre volte il minimo.

6. La malattia toglie al leso la possibilità di usare la sua capacità lavorativa, che deve essergli risarcita con gli stessi parametri previsti per l'invalidità. La malattia impedisce al leso anche il godimento della vita, che gli deve essere risarcito come minimo con la somma di lire sessantamila al giorno: il massimo risarcimento non può superare il triplo del minimo.

7. È dovuto ai lesi il risarcimento dell'assistenza necessaria durante la malattia, anche se è prestata dai familiari: essa va da un minimo di lire cinquantamila al giorno, al massimo di centocinquantamila, a seconda della gravità delle lesioni e della necessità dell'assistenza.

8. L'invalidità del grande invalido, con un grado invalidante superiore al 60 per cento, riflette le sue conseguenze negative anche sui congiunti. Al coniuge e ai parenti entro il secondo grado vanno risarciti i danni patrimoniali e morali riflessi. Il danno patrimoniale va liquidato, capitalizzando col coefficiente di capitalizzazione, relativo all'età del più vecchio tra invalido e congiunto, la rendita annua, pari al valore attribuito alla perdita dei contenuti

concreti degli specifici *status* parentali: che vengono fissati nei seguenti importi minimi e massimi:

da lire cinque milioni a lire quindici milioni per il coniuge;

da lire quattro milioni a lire otto milioni per ciascun genitore e per ciascun figlio;

da lire due milioni a lire quattro milioni per ciascun fratello o sorella.

Il danno morale minimo è di lire settanta milioni per il coniuge; di lire cinquanta milioni per ciascun genitore e per ciascun figlio; di lire trenta milioni per ciascun fratello e sorella. Il danno morale massimo è il triplo del minimo.

3. 87. Berselli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Riconoscimento del danno alla persona).

1. L'integrità psicofisica della persona costituisce un bene primario ed essenziale il cui danneggiamento temporaneo o permanente deve essere risarcito sempre e comunque ed indipendentemente dal pregiudizio economico o morale che ne può derivare.

2. Ai fini della presente legge per « danno biologico » si intende la menomazione psicofisica della persona, in sé considerata, indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno, conseguenza diretta del fatto lesivo suscettibile di accertamento medico legale.

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita una Commissione nazionale composta da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), da un rappresentante dell'Associazione italiana per la difesa del consumatore e dell'ambiente (ADICONSUM), da un rappresentante del Sindacato italiano degli spe-

cialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA), da un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli avvocati e da un rappresentante del Sindacato italiano consulenti ed esperti del settore assicurativo (SICESA). La Commissione nazionale è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato.

4. La Commissione nazionale di cui al comma 1 ha il compito di elaborare proposte per la redazione e l'aggiornamento della tabella nazionale di riferimento di cui al comma 5.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 3, adotta, con proprio regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, una tabella nazionale di riferimento per il calcolo del danno biologico.

6. La tabella nazionale di cui al comma 1 è soggetta a revisione ogni tre anni.

7. Accertata la gravità della menomazione espressa in punti, il giudice, per determinare l'ammontare del danno biologico, deve fare riferimento ai coefficienti stabiliti nella tabella di cui al comma 5.

8. Il giudice, tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato e di tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso concreto possono giustificare una variazione dai parametri predeterminati dalla tabella di cui all'articolo 4, può variare l'ammontare del risarcimento esponendo i motivi che giustificano tale variazione.

9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, è adottata come tabella nazionale di riferimento la tabella in uso presso il Tribunale di Milano.

3. 8. Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 1.

* 3. 9. Giordano, Bonato, Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

- * **3. 10.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Si intende per danno biologico la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il risarcimento del danno biologico non incide sul risarcimento delle spese e degli oneri sanitari, assistenziali o di altra natura conseguenti al prodursi di una condizione di invalidità temporanea o permanente.

2. In attesa della riforma della disciplina del danno biologico, e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il danno biologico conseguente ad eventi per i quali si forma la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore ed i natanti è risarcito in applicazione delle disposizioni che seguono:

a) il valore di base del risarcimento, corrispondente ad un'invalidità permanente di un punto percentuale è di duemila EURO;

b) il valore di base è moltiplicato per il numero di punti percentuali di invalidità se questi sono inferiori o pari a nove, è moltiplicato per due per ciascun punto percentuale di invalidità eccedente il nono e fino al cinquantesimo, ed è moltiplicato per cinque per ciascun punto di invalidità permanente eccedente il cinquantesimo;

c) il valore ottenuto ai sensi della precedente lettera b) è diminuito di due punti percentuali per ciascun anno di età superiore al diciottesimo anno del danneggiato;

d) in caso di morte spetta agli eredi un risarcimento pari al doppio dell'importo corrispondente ad un'invalidità permanente totale;

e) il danno biologico temporaneo è liquidato in base ai medesimi criteri di cui

alle precedenti lettere b) e c), a partire da un valore di base giornaliero di un EURO per ciascun punto percentuale di invalidità;

f) i valori così ottenuti possono essere comunque corretti in via equitativa dal giudice, aumentandoli fino al cinquanta per cento, al fine di assicurare l'effettivo risarcimento del danno, tenendo conto delle alterazioni prodotte alla vita del danneggiato, del valore umano perduto o pregiudicato, e del sesso del danneggiato.

- 3. 100.** Guarino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento del danno alla persona di lieve entità derivante da fatto illecito è effettuato in funzione dell'età del danneggiante e soprattutto della gravità dell'invalidità accertata.

- 3. 11.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque.

- 3. 12.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In attesa della con le seguenti: Fino alla.

- 3. 13.** Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 23 febbraio 2000, n. 38 *aggiungere le seguenti:* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 3. 14.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, alinea sostituire le parole da: il risarcimento fino alla fine del comma con le seguenti: il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da fatto illecito, va effettuato secondo la prassi giurisprudenziale consolidata e diffusa in tutto il territorio nazionale, ovvero secondo i criteri suggeriti dal Tribunale di Milano, che vengono applicati per la maggiore articolazione e flessibilità dei parametri che efficacemente si adattano ai casi pratici. In particolare, nell'ipotesi di danno derivante da distorsione del rachide cervicale, al fine di scoraggiare eventuali tentativi di frode, l'importo da liquidare potrà essere ridotto nella misura del 30 per cento.

3. 18. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: fatto illecito aggiungere le seguenti: verificatosi a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 15. Possa.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il risarcimento del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino al 9 per cento di invalidità permanente, è determinato sulla base di valori monetari uniformi fissati da una Tabella indicativa nazionale (TIN) allegata, basata sul sistema detto « a punto variabile », ossia in funzione dell'età e del grado di invalidità;

b) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire

1.300.000 per ogni punto di invalidità per lesioni fino al cinque per cento compreso o di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

c) il valore di punto è in funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo proporzionale all'aumento percentuale assegnato ai postumi, non solo in termini assoluti ma anche relativi;

d) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna. Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai settanta anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne;

e) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento è liquidato un importo di lire trentacinquemila per ogni giorno;

f) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b), c), d), e),).

Allegato A

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO							
ANNO 2000							
Invalidità permanente							
Fasce di età (sei fasce, con fascia unica fino a 30 anni di età)							
Punto di invalidità	Valore a punto						
		Fino a 30 anni	31-50 anni	51-60 anni	61-70 anni	71-80 anni	Oltre 80 anni
Demoltiplicatore		10 per cento in meno per ogni fascia di età					
		1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
1%	1,300	1,300	1,170	1,040	910	780	650
2%	1,300	2,600	2,340	2,080	1,820	1,560	1,300
3%	1,300	3,900	3,510	3,120	2,730	2,340	1,950
4%	1,300	5,200	4,680	4,160	3,640	3,120	2,600
5%	1,300	6,500	5,850	5,200	4,550	3,900	3,250
6%	1,500	9,000	8,100	7,200	6,300	5,400	4,500
7%	1,500	10,500	9,450	8,400	7,350	6,300	5,250
8%	1,500	12,000	10,800	9,600	8,400	7,200	6,000
9%	1,500	13,500	12,150	10,800	9,450	8,100	6,750

3. 94. Cambursano, Testa.**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 84.
DEL GOVERNO.**

All'emendamento 3. 84, alinea, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

0. 3. 84. 2. Giordano, Bonato.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il risarcimento del danno biologico di lieve entità, per lesioni di invalidità permanente, è determinato sulla base di valori monetari uniformi, fissati da una Tabella indicativa nazionale (TIN) allegata, basata sul sistema detto « a punto variabile », ossia in funzione dell'età e del grado di invalidità;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO							
ANNO 2000							
Invalidità permanente							
Fasce di età (sei fasce, con fascia unica fino a 30 anni di età)							
Punto di invalidità	Valore a punto						
		Fino a 30 anni	31-50 anni	51-60 anni	61-70 anni	71-80 anni	Oltre 80 anni
Demoltiplicatore		10 per cento in meno per ogni fascia di età					
		1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
1%	1,300	1,300	1,170	1,040	910	780	650
2%	1,300	2,600	2,340	2,080	1,820	1,560	1,300
3%	1,300	3,900	3,510	3,120	2,730	2,340	1,950
4%	1,300	5,200	4,680	4,160	3,640	3,120	2,600
5%	1,300	6,500	5,850	5,200	4,550	3,900	3,250
6%	1,500	9,000	8,100	7,200	6,300	5,400	4,500
7%	1,500	10,500	9,450	8,400	7,350	6,300	5,250
8%	1,500	12,000	10,800	9,600	8,400	7,200	6,000
9%	1,500	13,500	12,150	10,800	9,450	8,100	6,750

0. 3. 84. 5. Cambursano.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base della tabella di cui all'allegato A che indica il valore del punto che cresce in

ragione della maggiore gravità delle conseguenze derivate dalla lesione accertata e della tabella di cui all'allegato B nella quale sono indicati i coefficienti moltiplicativi del danno riferiti all'età del danneggiato;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con le seguenti:

Allegato A

INVALIDITA' PERMANENTE

Percentuale Invalidità	Valore del punto	Danno in migliaia di lire	Percentuale Invalidità	Valore del punto	Danno in migliaia di lire
1%	1.600	1.600	51%	8.633	440.278
2%	1.700	3.400	52%	8.761	455.577
3%	1.800	5.400	53%	8.885	470.900
4%	1.900	7.600	54%	9.004	486.221
5%	2.000	10.000	55%	9.119	501.545
6%	2.200	13.200	56%	9.230	516.852
7%	2.400	16.800	57%	9.336	532.141
8%	2.600	20.800	58%	9.438	547.398
9%	2.800	25.200	59%	9.536	562.612
10%	3.000	30.000	60%	9.630	577.776
11%	3.138	34.513	61%	9.720	592.890
12%	3.275	39.300	62%	9.805	607.935
13%	3.413	44.363	63%	9.887	622.906
14%	3.550	49.700	64%	9.966	637.805
15%	3.688	55.313	65%	10.040	652.600
16%	3.825	61.200	66%	10.111	667.326
17%	3.963	67.363	67%	10.178	681.926
18%	4.100	73.800	68%	10.242	696.456
19%	4.238	80.513	69%	10.303	710.907
20%	4.375	87.500	70%	10.360	725.200
21%	4.513	94.763	71%	10.414	739.394
22%	4.650	102.300	72%	10.465	753.480
23%	4.788	110.113	73%	10.512	767.376
24%	4.925	118.200	74%	10.557	781.218
25%	5.063	126.563	75%	10.599	794.925
26%	5.200	135.200	76%	10.638	808.488
27%	5.338	144.113	77%	10.674	821.898
28%	5.475	153.300	78%	10.709	835.302
29%	5.613	162.763	79%	10.739	848.381
30%	5.750	172.500	80%	10.768	861.440
31%	5.888	182.513	81%	10.794	874.314
32%	6.025	192.800	82%	10.818	887.076
33%	6.163	203.363	83%	10.841	899.803
34%	6.300	214.200	84%	10.861	912.324
35%	6.438	225.313	85%	10.879	924.715
36%	6.575	236.700	86%	10.895	936.970
37%	6.713	248.363	87%	10.910	949.170
38%	6.850	260.300	88%	10.923	961.224
39%	6.988	272.513	89%	10.935	973.215
40%	7.125	285.000	90%	10.945	985.050
41%	7.263	297.763	91%	10.954	996.814
42%	7.400	310.800	92%	10.962	1.008.504
43%	7.538	324.113	93%	10.969	1.020.117
44%	7.675	337.700	94%	10.975	1.031.650
45%	7.813	351.563	95%	10.980	1.043.100
46%	7.950	365.700	96%	10.985	1.054.560
47%	8.088	380.113	97%	10.989	1.065.933
48%	8.225	394.800	98%	10.993	1.077.314
49%	8.363	409.763	99%	10.996	1.088.604
50%	8.500	425.000	100%	11.000	1.100.000

Allegato B

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Età	Coefficiente moltiplicativo	Età	Coefficiente Moltiplicativo
1	1,000	51	0,750
2	0,995	52	0,745
3	0,990	53	0,740
4	0,985	54	0,735
5	0,980	55	0,730
6	0,975	56	0,725
7	0,970	57	0,720
8	0,965	58	0,715
9	0,960	59	0,710
10	0,955	60	0,705
11	0,950	61	0,700
12	0,945	62	0,695
13	0,940	63	0,690
14	0,935	64	0,685
15	0,930	65	0,680
16	0,925	66	0,675
17	0,920	67	0,670
18	0,915	68	0,665
19	0,910	69	0,660
20	0,905	70	0,655
21	0,900	71	0,650
22	0,895	72	0,645
23	0,890	73	0,640
24	0,885	74	0,635
25	0,880	75	0,630
26	0,875	76	0,625
27	0,870	77	0,620
28	0,865	78	0,615
29	0,860	79	0,610
30	0,855	80	0,605
31	0,850	81	0,600
32	0,845	82	0,595
33	0,840	83	0,590
34	0,835	84	0,585
35	0,830	85	0,580
36	0,825	86	0,575
37	0,820	87	0,570
38	0,815	88	0,565
39	0,810	89	0,560
40	0,805	90	0,555
41	0,800	91	0,550
42	0,795	92	0,545
43	0,790	93	0,540
44	0,785	94	0,535
45	0,780	95	0,530
46	0,775	96	0,525
47	0,770	97	0,520
48	0,765	98	0,515
49	0,760	99	0,510
50	0,755	100	0,505

0. 3. 84. 19. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) La determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A; ».

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

Punti di invalidità	Valore del punto (in migliaia di lire)	ETÀ					
		fino a 30	31-50	51-60	61-70	71-80	oltre 80
		DEMOLTIPLICATORE					
			0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
		Incrementi di L. 100.000 per punto					
1%	2.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000
2%	2.100	4.200	3.780	3.360	2.940	2.520	2.100
3%	2.200	6.600	5.940	5.280	4.620	3.960	3.300
4%	2.300	9.200	8.280	7.360	6.440	5.520	4.600
5%	2.400	12.000	10.800	9.600	8.400	7.200	6.000
6%	2.500	15.000	13.500	12.300	10.500	9.000	7.500
7%	2.600	18.200	16.380	14.560	12.740	10.920	9.100
8%	2.700	21.600	19.440	17.280	15.120	12.960	10.800
9%	2.800	25.200	22.680	20.160	17.640	15.120	12.600
10%	2.900	29.000	26.100	23.200	20.300	17.400	14.500
11%	3.000	33.000	29.700	26.400	23.100	19.800	16.500
12%	3.100	37.300	33.480	29.760	26.040	23.320	18.600
13%	3.200	41.600	37.440	33.280	29.120	24.960	20.800
14%	3.300	46.200	41.580	36.960	32.340	27.720	23.100
15%	3.400	51.000	45.900	40.800	35.700	30.600	25.500
		Incrementi di L. 50.000 per punto					
16%	3.450	55.200	49.680	44.160	38.640	33.120	27.600
17%	3.500	59.500	53.550	47.600	41.650	35.700	29.750
18%	3.550	63.900	57.510	51.120	44.730	38.340	31.950
19%	3.600	68.400	61.560	54.720	47.880	41.040	34.200
20%	3.650	73.000	65.700	58.400	51.100	43.800	36.500
30%	4.150	124.500	112.050	99.600	87.150	74.700	62.250
40%	4.650	186.000	167.400	148.800	130.200	111.600	93.000
50%	5.150	257.500	231.750	206.000	180.250	154.500	128.750
60%	5.650	339.000	305.100	271.200	237.300	203.400	169.500
70%	6.150	430.500	387.450	344.400	301.350	258.300	215.250
80%	6.650	532.000	478.800	425.600	372.400	319.200	266.000
90%	7.150	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750
100%	7.650	765.000	688.500	612.000	535.500	459.000	382.500

0. 3. 84. 20 Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	2.771	2.751	2.730	2.706	2.679	2.647	2.487	2.444	2.395	2.338	2.147	2.069	1.981	1.881	1.772	1.659
4-6	2.945	2.824	2.800	2.775	2.745	2.712	2.550	2.505	2.455	2.396	2.202	2.123	2.032	1.931	1.820	1.705
7-9	3.168	3.144	3.116	3.087	3.004	2.967	2.876	2.753	2.698	2.635	2.513	2.430	2.261	2.030	1.916	1.798
10-12	3.502	3.473	3.443	3.410	3.299	3.258	3.188	3.112	3.055	2.939	2.838	2.751	2.579	2.420	2.252	2.130
13-16	3.603	3.573	3.540	3.504	3.350	3.348	3.275	3.196	3.136	3.017	2.914	2.825	2.650	2.488	2.318	2.194
17-20	4.002	3.968	3.931	3.892	3.713	3.688	3.568	3.483	3.420	3.297	3.166	3.073	2.895	2.705	2.506	2.378
21-25	4.172	4.134	4.093	4.050	3.868	3.815	3.710	3.624	3.556	3.429	3.293	3.196	3.013	2.819	2.616	2.484
26-30	4.718	4.674	4.627	4.577	4.392	4.333	4.219	4.123	4.044	3.886	3.736	3.623	3.410	3.196	2.971	2.817
31-35	5.264	5.214	5.161	5.104	4.918	4.852	4.729	4.623	4.533	4.344	4.180	4.051	3.807	3.573	3.327	3.151
36-40	5.947	5.892	5.835	5.774	5.533	5.463	5.248	5.138	5.043	4.813	4.644	4.511	4.226	3.987	3.687	3.507
41-45	6.117	6.056	5.996	5.931	5.687	5.812	5.383	5.278	5.179	4.945	4.772	4.634	4.344	4.102	3.797	3.612
46-50	6.287	6.224	6.158	6.088	5.839	5.760	5.537	5.418	5.315	5.076	4.898	4.757	4.463	4.216	3.907	3.716
51-55	6.911	6.843	6.771	6.698	6.440	6.354	6.130	6.003	5.890	5.634	5.444	5.284	4.985	4.695	4.363	4.154
56-60	7.535	7.462	7.385	7.308	7.042	6.949	6.723	6.588	6.465	6.192	5.990	5.811	5.508	5.167	4.819	4.591
61-65	7.648	7.570	7.490	7.406	7.142	7.046	6.818	6.679	6.554	6.278	6.073	5.901	5.586	5.252	4.891	4.660
66-70	7.734	7.646	7.573	7.487	7.221	7.123	6.892	6.751	6.624	6.346	6.139	5.965	5.647	5.311	4.948	4.715
71-75	8.438	8.358	8.274	8.187	7.708	7.606	7.374	7.006	6.877	6.610	6.326	6.151	5.819	5.481	5.129	4.894
76-80	8.863	8.779	8.690	8.597	8.109	8.001	7.758	7.379	7.236	6.949	6.645	6.445	6.084	5.714	5.326	5.054
81-85	8.896	8.811	8.721	8.627	8.138	8.029	7.786	7.405	7.261	6.975	6.670	6.469	6.107	5.736	5.347	5.076
86-90	8.916	8.831	8.741	8.648	8.156	8.047	7.803	7.422	7.277	6.990	6.685	6.485	6.121	5.750	5.351	5.088
91-95	8.928	8.842	8.751	8.656	8.166	8.057	7.813	7.432	7.266	6.999	6.693	6.482	6.129	5.757	5.368	5.095
96-100	8.834	8.847	8.757	8.662	8.172	8.062	7.818	7.436	7.291	7.004	6.698	6.496	6.133	5.761	5.372	5.098

0. 3. 84. 21. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.